

gravissimo inconveniente da tutti lamentato e che si risolve, come dissi, a danno della parte povera, io non vedo ragione per cui non si debba accogliere una siffatta modificazione. Nè mi si potrà, per avventura, opporre che con questo io faccio uno strappo al Codice di procedura penale, dappoichè, primieramente, non ammetto che il Codice di procedura penale sia l'Arca santa, che non si possa modificare sempre quando se ne presenti l'opportunità, ma poi, come già ho accennato, questa mia proposta non è propriamente una modificazione, ma è una vera proposta di coordinamento, non avendo altro scopo che quello di mettere in corrispondenza le disposizioni del Codice di procedura penale colle riforme introdotte alla legge sull'ordinamento giudiziario; perchè, è inutile dissimularlo, le leggi sull'ordinamento giudiziario hanno una corrispondenza intima e necessaria col rito giudiziario, sicchè i ritocchi fatti sull'uno influiscono quasi sempre sull'altro.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rubichi.

Rubichi. Farò brevissime osservazioni, non volendo stancare la Camera.

Prima di tutto mi corre l'obbligo di appoggiare, se ho tanto valore da potere appoggiare un oratore qual'è l'onorevole Massabò, la proposta che egli ha fatto, la quale mi sembra che sia conseguenza necessaria di due leggi, una delle quali è già stata votata dal Parlamento, e l'altra è la presente che sta per essere votata.

È conseguenza della legge che stiamo votando, inquantochè voi avete, in qualche modo, con quest'articolo, distaccato la Corte d'assise dalla Corte d'appello.

Nel momento in cui investite il presidente del tribunale delle funzioni di presidente di Corte d'assise, voi rompete l'ultimo canapo di congiunzione che vi è fra la Corte d'assise e la Corte d'appello.

Perciò bisogna non arrestarsi ma spingersi fino alle ultime conseguenze, ed abrogare la disposizione di legge la quale dispone che il procuratore della parte civile innanzi alla Corte d'assise debba essere un procuratore iscritto presso la Corte d'appello. Disposizione, questa, per l'inservanza della quale la Corte di cassazione ha annullati dei dibattimenti.

È conseguenza poi la proposta dell'onorevole Massabò della legge che abbiamo votato della Cassazione unica.

Quando le Cassazioni erano molte, potevano le interpretazioni modificarsi col movimento della dottrina fra le varie Cassazioni: ma ora che la

Cassazione è unica nelle interpretazioni delle disposizioni ambigue la giurisprudenza s'immobilizza, e qualche volta, come in questa, con grave danno delle parti. Occorre perciò, ora che la Cassazione è unica, essere più frequenti a fare leggi interpretative, perchè è vano sperare un ritorno sulla propria opinione dalla Corte.

Mi auguro che, con l'accoglimento della proposta Massabò, sia rimediato ad un inconveniente che renderebbe difficile ai poveri costituirsi parti civili innanzi alle Corti di assise fuori la sede delle Corti di appello.

Ed ora io farò brevemente una mia osservazione, senza abusare del tempo della Camera.

Io, nel leggere quest'articolo, ho veduto che si perpetua un sistema il quale, secondo me, è dannoso al funzionamento delle Corti d'assise, e coloro che non approvano questo sistema approveranno che io non lasci passar senza osservazioni l'articolo. Io non presenterò una proposta, ma domanderò soltanto degli affidamenti alla Commissione e al ministro, e in nome non di un'alta mia veduta, ma di un bisogno pratico sentito da me, del pari che da tutti coloro che esercitano il ministero di avvocato innanzi alle Corti di assise.

Mi posso compendiare in pochissime parole. Finora il presidente di Corte d'assise non è stato un magistrato avente il titolo corrispondente, ma un consigliere delegato a questa funzione dai capi della Corte. L'articolo 11 del disegno di legge perpetua questo sistema di delegazione e lo estende anche ai presidenti dei tribunali.

Ora io credo che a questo sistema si debba sostituirne un altro molto più razionale; ed enuncio idea non mia, cioè che il presidente della Corte di assise, anzichè essere un magistrato temporaneamente incaricato delle funzioni di presidente, debba essere un magistrato apposito avente il titolo di presidente di Corte d'assise, appunto come vi è un magistrato che ha il titolo di presidente del tribunale ed un magistrato che ha il titolo di presidente della Corte d'appello.

Bisogna avere un po' di pratica per vedere i gravi inconvenienti a cui dà luogo la nomina temporanea del presidente delle Corti d'assise. Al posto di presidente della Corte di assise sono annessi grandi vantaggi materiali e morali. Vantaggio morale di essere capo d'ufficio; vantaggio materiale del minor lavoro di quello a cui è obbligato il consigliere incardinato nella sua sezione, e il vantaggio materiale dell'utile, il vantaggio del vile metallo, cioè della diaria.

Ora che cosa avviene? Poichè questi vantaggi dipendono da una delegazione volontaria che